

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, GRUOSSO, PILONI, DONISE,
MELE e CAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998

Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori
soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione
all’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - In data 25 luglio 1997 era stato comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri, avente ad oggetto: «Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione all'amianto» (atto Senato n. 2553). Come è noto, la legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Tale legge prevede la completa cessazione di ogni attività produttiva contemplante amianto - dalla estrazione alla produzione di manufatti contenenti amianto - a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla entrata in vigore della legge stessa. Significativi punti di tale provvedimento legislativo sono le misure di sostegno per i lavoratori del settore ed in modo particolare quelle di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 13, aventi ad oggetto benefici previdenziali agli stessi. Il comma 8, lo si ricorda, prevede che, per i lavoratori che fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria - gestita dall'INAIL - contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

Il suddetto disegno di legge affrontava l'esigenza di garantire la continuità di applicazione dei benefici previdenziali di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai soggetti che continuano e continueranno a svolgere attività che presentano rischi da esposizione ad amianto (articolo 1). Tali sono, ad esempio, i casi di attività di bonifica da amianto di aree ex-industriali, di immobili e di scoibentazione di vagoni ferroviari.

Nello stesso disegno di legge si affrontava, altresì, (articolo 2) la materia di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativamente ai soggetti che fossero stati in precedenza impegnati in attività contemplante l'amianto e che avessero richiesto l'applicazione dei benefici previdenziali di cui al suddetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

Da quanto esposto si evince che il disegno di legge innanzi richiamato (Atto Senato n. 2553), soprattutto per le sue parti relative alle attività contemplanti amianto e ai soggetti impegnati nelle stesse, debba intendersi fortemente relazionato alle norme di cui alla legge n. 257 del 1992.

Tuttavia elementi nuovi hanno suggerito ai firmatari del suddetto disegno di legge di chiedere alla Presidenza del Senato il suo ritiro e la sostituzione dello stesso con un nuovo provvedimento avente analogo oggetto.

In data 16 settembre 1997 la Corte di giustizia delle Comunità europee (Sesta Sezione) emanava una sentenza (C. 279/94) con la quale si dichiarava e statuiva che la Repubblica Italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dall'articolo 8, n. 1, primo comma, delle direttive del Consiglio del 28 marzo 1983, 83/189/CEE (che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE) avendo la Repubblica Italiana emanato la legge 27 marzo 1992, n. 257, senza previa notifica del provvedimento allo stato di progetto alla Commissione delle Comunità europee.

Allo stato, è in fase di discussione al Senato il disegno di legge governativo avente

ad oggetto «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997», che reca, all'articolo 16, modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (vedi atto Senato 1780-B).

Da qui la valutazione degli estensori del disegno di legge n. 2553 (Pelella ed altri) della opportunità di chiederne il ritiro alla Presidenza del Senato e la contestuale sostituzione del suddetto disegno di legge con il presente in cui vengono affrontati gli aspetti assicurativi e previdenziali relativi al rischio per la salute derivante dalla esposizione all'amianto solo per quei lavoratori che saranno impegnati o che lo sono allo stato in quelle attività, specifiche e limitate, nelle quali la esposizione al suddetto minerale continua o continuerà ad avvenire.

Tali sono, esclusivamente, le attività di dismissione dell'amianto: bonifica di aree ex-industriali, eliminazione di coibentazione

e di isolanti termo-acustici in edilizia, in impianti industriali ed in mezzi di trasporto.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. Con il primo vengono individuate le attività nelle quali l'amianto è considerato materia prima (comma 1) e viene demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di individuare, con proprio decreto, le categorie di lavoratori per le quali è obbligatorio l'assoggettamento alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto (comma 2). Con l'articolo 2 si ribadisce (comma 1) la permanenza della validità, per i lavoratori di cui all'articolo 1, della norma di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992; e si conferma (comma 2) una condizione di maggior favore, ai fini previdenziali, per i lavoratori di cui all'articolo 1 la cui esposizione all'amianto sia superiore ai dieci anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge per attività utilizzando l'amianto come materia prima si intendono esclusivamente le seguenti: attività di scobentazione e di bonifica da amianto nei settori edili ed industriali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua e definisce le categorie di lavoratori per le quali continua ad essere obbligatorio il regime di assoggettamento alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto gestita dagli enti previdenziali competenti.

Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori di cui all'articolo 1 che contraggano malattie professionali a causa della comprovata esposizione all'amianto, documentate dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro competente Istituto o ente previdenziale, continuano a trovare applicazione le norme di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni.

2. Agli stessi lavoratori di cui all'articolo 1, in caso di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo di attività lavorativa e di esposizione soggetto all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto gestita dagli enti previdenziali competenti, ai fini delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per il coefficiente 1,5.